



16636-20

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo - Presidente -
Angelo Matteo Socci - Consigliere -
Alessio Scarcella - Consigliere -
Gianni Filippo Reynaud - Relatore -
Giuseppe Noviello - Consigliere -

Sent. n. sez. *618*
CC - 13/05/2020
R.G.N. 45732/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/04/2019 della Corte Suprema di Cassazione

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 27786 del 18 aprile 2019, depositata il successivo 24 giugno, la Corte Suprema di Cassazione, Quarta sezione penale, ha rigettato il ricorso proposto da (omissis) avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna al medesimo inflitta in primo grado per il reato previsto dall'art. 590 cod. pen.

2. Avverso la citata sentenza di questa Suprema Corte, in data 20 novembre 2019 i difensori di (omissis) hanno proposto ricorso ex art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen., lamentando errore di fatto nel calcolo dei termini di prescrizione del reato, ritenuti non ancora decorsi alla data della decisione per essere stato considerato un periodo di sospensione del corso della prescrizione di 167 giorni, anziché di 70 giorni.

3. Il ricorso straordinario, pur tempestivamente depositato, non supera il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 625 bis, comma 4, prima parte, cod. proc. pen., per difetto di prova circa la legittimazione a ricorrere e, in ogni caso, per manifesta infondatezza.

3.1. Quanto al primo aspetto, poiché l'impugnazione straordinaria prevista dall'art. 625 bis cod. proc. pen., giusta la previsione di cui al secondo comma, può essere proposta (oltre che dal procuratore generale) soltanto dal condannato, deve ribadirsi che non trova applicazione il generale disposto di cui all'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. ed è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263207; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, dep. 2012, Tempesta, Rv. 252456). Il principio - si è successivamente affermato - resta valido anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (Sez. 4, n. 24120 del 09/02/2018, C., Rv. 273064).

Nel caso di specie, nell'*incipit* dell'impugnazione si legge che la stessa è stata proposta dagli avvocati che l'hanno sottoscritta, «nella loro qualità di difensore di (omissis) », e non già, dunque, quali procuratori speciali del medesimo, sicché, in difetto di allegazione della procura - nel ricorso si citano allegati di tipo diverso e la stessa non è presente nel fascicolo - non risulta

soddisfatto il requisito di legittimazione richiesto dalla legge e l'impugnazione è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

3.2. In ogni caso, l'impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza. Al di là della generica doglianza avanzata in ricorso – che si limita a richiamare una scheda redatta dalla Corte d'appello di Torino, nella quale si dà atto che nel corso del giudizio di primo grado vi erano stati 70 giorni di sospensione del corso della prescrizione, e che evoca quale unico rinvio del processo di primo grado quello disposto dal 17 dicembre 2015 al 22 febbraio 2016, specificando che «il rinvio venne richiesto dall'imputato e le Parti Civili non si opposero», sicché «non si poteva configurare tecnicamente una richiesta congiunta» - va rilevata l'indubbia esattezza del calcolo sulla sospensione del corso della prescrizione per 167 giorni operato nella sentenza impugnata.

Ed invero, oltre al rinvio di cui sopra – che certamente determina la sospensione del corso della prescrizione, nella specie, per 67 giorni, ex art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., essendo stato appunto richiesto dalla difesa dell'imputato ed essendo al proposito irrilevante che vi sia stato accordo od opposizione del pubblico ministero e della parte civile (cfr. Sez. 6, n. 37593 del 13/07/2018, G., Rv. 273827) – dai verbali del processo di primo grado risulta che altri due rinvii erano stati in precedenza richiesti dalle parti private (imputato e persone offese), essendo stato dichiarato che erano pendenti trattative per un'eventuale definizione transattiva delle questioni civili sottese al processo. Quei due rinvii – dall'8 settembre al 20 novembre 2015 e dal 20 novembre al 17 dicembre 2015 – hanno determinato ulteriori sospensioni del corso della prescrizione, rispettivamente, per 73 e 27 giorni, sicché, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata, la prescrizione era rimasta sospesa, nel corso del giudizio di primo grado, per complessivi 167 giorni e il delitto, consumato il 23 maggio 2011, non era prescritto alla data della sentenza emessa dalla Corte di cassazione.

La sentenza impugnata, reputa il Collegio, ha all'evidenza fatto applicazione del corretto principio, affermato dalla maggioritaria giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per tutta la durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., anche nel caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge (Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Pizzolante, Rv. 271561; Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271328; Sez. 5, n. 26449 del 13/04/201, Flammia e a., Rv. 270539; Sez. 5, n. 25444 del 23/05/2014, Zandomenighi, Rv. 260414). Del tutto minoritario – e all'evidenza non applicato dalla sentenza impugnata – risulta essere il contrario orientamento, secondo cui il rinvio del dibattimento disposto dal

giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore (Sez. 2, n. 28081 del 12/06/2015, Corvo, Rv. 264288). Nel caso di specie, peraltro, detto orientamento non sarebbe neppure stato invocabile, poiché, come risulta dal verbale dell'udienza del 22 febbraio 2016, allegato al ricorso, soltanto in quell'udienza le parti offese (omissis) e INAIL si costituiscono parti civili, potendo in precedenza esercitare nel processo soltanto i limitati diritti e facoltà richiamati nell'art. 90 cod. proc. pen. In ogni caso, il non aver seguito il minoritario orientamento giurisprudenziale in ordine all'interpretazione da riservarsi al disposto di cui all'art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen. mai potrebbe integrare errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non potendo con esso lamentarsi errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali (Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Previti e aa., Rv. 242658). Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile quando la decisione della Corte di cassazione sia la conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2013, P., Rv. 257031) e non v'è dubbio che nel caso di specie, in applicazione dell'assolutamente maggioritario orientamento sopra richiamato, la sentenza impugnata abbia considerato come comportanti la sospensione del corso della prescrizione tutti e tre i rinvii del processo di primo grado di cui si è dato conto, per 167 giorni complessivi.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 26 aprile 2020.

Così deciso, nella camera di consiglio del 13 maggio 2020.

Il Consigliere estensore
Gianni Filippo Reynaud

Il Presidente
Fausto Izzo

